

(N. 637)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1984

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente decreto-legge è diretto a dare urgente recepimento alla recente direttiva CEE n. 84/186 del 26 marzo 1984 con la quale, a pochi giorni dallo scadere del termine a suo tempo previsto dalla direttiva CEE n. 82/532 del 19 luglio 1982 (recepita con decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685), i competenti organi CEE hanno inteso prevedere per gli Stati membri la possibilità di prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il predetto

termine, che riguarda l'adeguamento alle disposizioni relative alla macellazione ed eviscerazione del pollame, al quale è conseguente a sua volta il necessario adeguarsi delle strutture e dei requisiti per gli stabilimenti di macellazione pubblici e privati.

A supporto del provvedimento vi sono ragioni di carattere tecnico-scientifico, oltre che di opportunità sul piano degli scambi commerciali.

Infatti il cosiddetto pollo « effilé » (cioè parzialmente eviscerato), attualmente com-

mercializzato e che potrebbe continuare ad esserlo fino al 30 giugno sulla base dell'attuale proroga, è stato rivalutato sul piano igienico-sanitario, tanto che la Comunità stessa ha motivato l'ultima proroga anche sul presupposto della necessità di approfondire alcuni aspetti tecnico-scientifici.

Va detto pure che l'Istituto superiore di sanità in un precedente parere del 16 luglio 1981 si era espresso nel senso che il consumo di pollame parzialmente eviscerato non comporterebbe alcun inconveniente di carattere sanitario; inoltre, il 22 marzo corrente anno il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole in merito ad una eventuale ulteriore proroga dell'attuale disciplina di deroga.

Poichè il volume della produzione del suddetto tipo di pollame è attorno al 60-70 per cento del totale e gli altri Stati membri intendono avvalersi della facoltà prevista dalla recente direttiva del 26 marzo, un mancato recepimento da parte dell'Italia causerebbe evidenti turbative negli scambi commerciali interni ed internazionali e comporterebbe difficoltà per gli organi preposti ai controlli sia alle frontiere che presso le unità sanitarie locali.

Dalle considerazioni sopra illustrate consegue la necessità di adottare con urgenza il provvedimento proposto.

Ad ulteriore illustrazione degli aspetti giuridici, si fa presente che la normativa concernente la vigilanza sul pollame ha il suo primo supporto nell'articolo 59 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (regolamen-

to per la vigilanza sanitaria delle carni), la cui portata fu successivamente ampliata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, ed infine con il decreto delegato n. 503 dell'8 giugno 1982, che recepiva quattro direttive CEE in materia, ridisciplinando il settore ma non prevedendo, in quanto al momento non ve ne era necessità, ulteriori proroghe ai termini relativi alla eviscerazione del pollame.

L'eviscerazione totale fu inizialmente prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 967 del 1972, ma con efficacia della norma a decorrere dal 7 marzo 1976. Tale termine venne successivamente prorogato sulla base di varie norme connesse o direttamente attuative di varie direttive CEE (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1000 del 1976, che ripeteva il termine del 15 agosto 1981 di cui alla direttiva 75/431 del 10 luglio 1975; decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito nella legge 4 novembre 1981, n. 618, che recepiva la direttiva 81/578; decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, che recepiva l'ulteriore direttiva di proroga in data 19 luglio 1982, la quale prevede il termine del 31 marzo 1984).

Ad evitare l'ulteriore emanazione di decreti-legge conseguenti ad eventuali disposizioni comunitarie che intendessero prevedere altre proroghe, è stata predisposta la norma di delegificazione di cui all'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile.

Decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 1984.

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 71/118/CEE del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, ed in particolare l'articolo 3, secondo comma, lettera c), che ha stabilito la data del 15 agosto 1981 quale termine per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;

Vista la direttiva n. 81/578 del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono stati autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, con il quale è stato approvato il differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 82/532/CEE del 19 luglio 1982, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 31 marzo 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente attuazione delle direttive CEE nn. 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva CEE n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, con il quale è stato approvato l'ulteriore differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000;

Vista la direttiva n. 84/186/CEE del 26 marzo 1984, recante nuove modifiche alla citata direttiva n. 71/118/CEE, con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione dei volatili da cortile parzialmente eviscerati, in attesa che vengano modificate e meglio definite le metodiche dell'ispezione veterinaria del pollame macellato, nonché regolato il problema del finanziamento dei costi dell'ispezione stessa;

Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e della commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni agricole;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 1984 il predetto termine che andrà a scadere il 31 marzo 1984;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, differito al 15 agosto 1982 con il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 618, e prorogato al 31 marzo 1984 con decreto-legge 2 agosto 1982, n. 491, convertito nella legge 27 settembre 1982, n. 685, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della sanità, il termine di cui al precedente articolo 1 può essere differito per adeguarlo ad eventuale analogo differimento disposto con direttiva comunitaria.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1984.

PERTINI

CRAXI — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI